

## w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020 <sup>1)</sup>

### Contratto di comparto concernente i premi di produttività del personale dell'Amministrazione provinciale

1)Pubblicato nel B.U. 18 giugno 2020, n. 25.

## PREMESSE

---

Con il comma 1, lettera a) dell'articolo 10 del Contratto collettivo intercompartimentale del 4 dicembre 2019 veniva incrementato di 7.204.261,54 euro il fondo per la produttività generale per l'anno 2019 per il personale dell'amministrazione provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale 11/02/2020, n. 84 sono state emanate le direttive per il Contratto di comparto riguardante la distribuzione dei premi di produttività al personale provinciale. Con questa deliberazione è stato stabilito di dividere il fondo aggiuntivo per i premi di produttività in proporzione per il 42 per cento per la liquidazione del premio base e del 58 per cento per la liquidazione del premio aggiuntivo. Di conseguenza sono da aumentare corrispettivamente i premi base citati nel Contratto di comparto 4 luglio 2002, salve le disposizioni di cui all'articolo 9 del Contratto di comparto 4 luglio 2002. Per il personale valutato in base ad anni scolastici il fondo incrementato viene distribuito per otto mesi per l'arco valutativo dell'anno scolastico 2018/2019 e per quattro mesi per l'arco valutativo dell'anno scolastico 2019/2020, la disposizione di cui all'articolo 36 del Contratto di comparto 27 giugno 2013 rimane in vigore.

Con decreto del Direttore generale n. 2487/2020 sono stati nominati Walter Rier e Albrecht Matzneller quali membri della delegazione pubblica per il Contratto di comparto.

Tutto ciò premesso viene stipulato seguente Contratto di comparto.

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

---

### Art. 1 (Definizione)

---

(1) La parte definita quale premio base nel Contratto di comparto 4 luglio 2002 del premio di produttività in questo Contratto di comparto viene definita quale premio collettivo.

### Art. 2 (Valutazione del personale)

---

(1) La valutazione delle prestazioni rese dal personale avviene in base a un preventivo accordo con il/la diretto superiore sui compiti da svolgere rispettivamente sugli obiettivi e risultati da raggiungere nel corso dell'anno 2019 rispettivamente dell'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020.

### Art. 3 (Premio collettivo)

---

(1) Se una struttura dirigenziale raggiunge gli obiettivi accordati per l'anno 2019 rispettivamente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, al personale della stessa viene assegnato il premio collettivo.

(2) Il premio collettivo non viene assegnato al personale il cui rendimento è stato valutato negativamente. Lo stesso non spetta, inoltre, al personale

- a) per i periodi di assenza non retribuiti;
- b) per il periodo di assenza per malattia che eccede i sei mesi nel corso dell'anno di riferimento per la valutazione.

## Art. 4 (Premio aggiuntivo)

---

(1) In base alla valutazione dell'accordo stipulato all'inizio dell'anno di riferimento nell'ambito di un apposito colloquio e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, il personale percepisce un premio aggiuntivo.

(2) Per l'assegnazione del premio aggiuntivo valgono i seguenti criteri:

- a) importo massimo del premio aggiuntivo: il doppio del premio base;
- b) livello di valutazione delle prestazioni;
- c) complessità dei compiti assegnati;
- d) responsabilità che tali compiti comportano;
- e) assunzione di ulteriori compiti;
- f) proporzionalità tra retribuzione totale (incluse le indennità) e prestazioni;
- g) assenze (ripetute o prolungate).

(3) Il premio aggiuntivo può essere attribuito anche solamente ad un numero limitato di dipendenti, evitando l'esclusione di interi gruppi di persone.

## Art. 5 (Situazioni particolari)

---

(1) I premi collettivi e aggiuntivi spettano anche al personale in permesso sindacale retribuito.

## Art. 6 (Obbligo d'informazione)

---

(1) Il personale ha diritto di prendere visione dell'elenco del personale a cui viene assegnato il premio aggiuntivo nell'ambito della struttura dirigenziale di appartenenza, e nei relativi importi.

## CAPO II PERIODO DI VALUTAZIONE ANNO SOLARE 2019

---

## Art. 7 (Importo del premio collettivo)

---

(1) Il premio collettivo del personale per il quale il periodo di riferimento per la valutazione è l'anno solare 2019, è determinato come segue:

I. qualifica funzionale	euro 537,00
II. qualifica funzionale	euro 578,00
III. qualifica funzionale	euro 619,00
IV. qualifica funzionale	euro 661,00
V. qualifica funzionale	euro 702,00

VI. qualifica funzionale	euro 743,00
VII./VII.ter qualifica funz.	euro 785,00
VIII. qualifica funzionale	euro 826,00
IX. qualifica funzionale	euro 867,00.

## Art. 8 (Calcolo del fondo per il premio aggiuntivo)

---

(1) Ai fini dell'assegnazione del premio aggiuntivo al personale, per il quale il periodo di riferimento per la valutazione è l'anno solare 2019, alle singole strutture dirigenziali viene assegnato un fondo, calcolato come segue: importo sotto indicato per posto a tempo pieno riferito alle qualifiche funzionali di seguito riportate, moltiplicato per il numero dei relativi posti a tempo pieno:

I. qualifica funzionale	euro 570,00
II. qualifica funzionale	euro 622,00
III. qualifica funzionale	euro 650,00
IV. qualifica funzionale	euro 675,00
V. qualifica funzionale	euro 720,00
VI. qualifica funzionale	euro 765,00
VII./VII.ter qualifica funz.	euro 846,00
VIII. qualifica funzionale	euro 963,00
IX. qualifica funzionale	euro 1.088,00.

## CAPO III PERIODO DI VALUTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

---

## Art. 9 (Importo del premio collettivo)

---

(1) Il premio collettivo del personale, per il quale il periodo di riferimento per la valutazione è l'anno scolastico 2018/2019, è determinato come segue:

I. qualifica funzionale	euro 469,00
II. qualifica funzionale	euro 506,00
III. qualifica funzionale	euro 542,00
IV. qualifica funzionale	euro 578,00
V. qualifica funzionale	euro 614,00
VI. qualifica funzionale	euro 650,00
VII./VII.ter qualifica funz.	euro 686,00
VIII. qualifica funzionale	euro 723,00
IX. qualifica funzionale	euro 759,00.

I predetti importi tengono conto dell'aumento per i mesi da gennaio 2019 ad agosto 2019.

## Art. 10 (Calcolo del fondo per il premio di produttività aggiuntiva)

(1) Ai fini dell'assegnazione del premio aggiuntivo al personale, per il quale il periodo di riferimento per la valutazione è l'anno scolastico 2018/2019, alle singole strutture dirigenziali viene assegnato un fondo, calcolato come segue: importo sotto indicato per posto a tempo pieno riferito alle qualifiche funzionali di seguito riportate, moltiplicato per il numero dei relativi posti a tempo pieno:

I. qualifica funzionale	euro 498,00
II. qualifica funzionale	euro 544,00
III. qualifica funzionale	euro 568,00
IV. qualifica funzionale	euro 590,00

V. qualifica funzionale	euro 630,00
VI. qualifica funzionale	euro 669,00
VII./VII.ter qualifica funz.	euro 740,00
VIII. qualifica funzionale	euro 842,00
IX. qualifica funzionale	euro 952,00.

## CAPO IV

---

### Art. 11 (Disposizioni per il personale docente)

---

(1) È fatto salvo l'articolo 1 della dichiarazione di protocollo congiunta al Contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica per il periodo 2005-2008 del 27 giugno 2013. A tale personale docente per l'anno scolastico 2018/2019 non spetta, pertanto, alcun premio collettivo.

(2) Al fine della liquidazione del premio aggiuntivo, ai singoli istituti scolastici viene assegnato, per l'anno scolastico 2018/2019, un fondo determinato da euro 840,00 per posto a tempo pieno del personale docente, compresi/e gli/le insegnanti di applicazioni tecniche.

(3) Per l'assegnazione del premio aggiuntivo ai singoli/alle singole dipendenti si rinvia ai criteri di cui ai commi 1 e 3 dell'Art. 35 del Contratto di comparto di cui al comma 1.

## CAPO V

---

### Art. 12 (Disposizione finale)

---

(1) Fatta salva una diversa determinazione con successivo Contratto di comparto, i mezzi finanziari, oltre a quelli del 2018, che saranno eventualmente messi a disposizione ex novo per il 2020 e il 2021, vengono destinati in misura del 42 per cento al premio collettivo e in misura del 58 per cento al premio aggiuntivo.

(2) In base ai mezzi finanziari effettivi l'Amministrazione provinciale, nel rispetto del comma precedente, calcola il premio collettivo nonché il fondo del premio per la produttività aggiuntiva per gli anni 2020 e 2021 nonché per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, salvaguardando un trattamento economico comparabile anche per il personale docente.